

Si costituiva Eugenio Maffei il quale chiedeva il rigetto della domanda evidenziando che lo spettacolo era una rappresentazione in termini ironici e satirici delle vicende concernenti la Banca Popolare di Lodi , la scalata di Antonveneta e i suoi protagonisti. La stesura del copione era avvenuta traendo notizia e spunto dalle informazioni apparse sulla stampa , dai verbali e dagli atti dell'inchiesta giudiziaria e dalle pubblicazioni apparse sul tema. Rappresentazione teatrale per la quale il convenuto invocava la perfetta tutela accordata dagli artt. 21 e 33 della Costituzione.

Adempiuti gli incumbenti di cui all'art. 183 c.p.c., la causa, sulle conclusioni di cui all'epigrafe, giunge in decisione.

#### Motivi della decisione

La decisione della controversia, come emerge dalla stessa discussione svolta nelle difese delle parti, coinvolge la definizione del perimetro entro cui l'esercizio del diritto di manifestare liberamente il pensiero, sotto forma della rappresentazione satirica, trova tutela nell'ordinamento, prevalendo esso rispetto alla pretesa tutela del diritto all'onore e alla reputazione del soggetto destinatario della satira. Problematica che nella specie incrocia ulteriori profili, là dove si consideri che le contestazioni svolte dall'attore riguardano una forma di espressione artistica, quale il teatro, ponendosi quindi profili derivanti dall'inevitabile rispetto del principio dettato dall'art. 33 Cost. circa la libertà di ogni forma espressiva artistica.

Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affrontare il tema in varie pronunce, esprimendo principi che appaiono condivisibili.



L'orientamento si attesta nel rilevare che la satira, di per sé, costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica e può realizzarsi anche mediante l'accentuata alterazione dei tratti morali e comportamentali delle persone cui essa si riferisce. Proprio per questo, si argomenta, diversamente dalla cronaca, "la satira è sottratta al parametro della verità in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su un fatto" e "nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purchè siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira". Orientamento che si rafforza avuto riguardo alle manifestazioni a mezzo d'opera teatrale. Infatti, non possono essere censurati "tratti di opera artistica, caratterizzata, in quanto tale, dall'idealizzazione della realtà od espressa mediante varie figure retoriche tendenti ad una trasfigurazione creativa". D'altra parte, anche quando non si ravvisi una tale altezza creativa, tuttavia, il rispetto comunque del diritto di satira impone di non ritenere illegittime quelle rappresentazioni che, pur non strettamente ancorate alla veridicità dei fatti e delle circostanze attinenti ad una persona "pubblica" menzionata o riconoscibile e sia pur lesive della dignità di quest'ultimo, non si risolvano in una gratuita offesa.

In definitiva la giurisprudenza oramai limita il giudizio di illegittimità della "satira" solo al caso di attribuzione di condotte false, moralmente disonorevoli, utilizzate per procedere ad accostamenti volgari o ripugnanti, perseguendo una deformazione dell'immagine della persona, allo scopo di



suscitare un gratuito disprezzo della sua dimensione morale (cfr. Cass. nn. 10495/2009 e 28411/2008).

L'applicazione di tali principi rende evidente l'infondatezza della domanda proposta dall'attore.

La rappresentazione teatrale in esame attiene ad una vicenda che è stata ( ed è) oggetto della preminente attenzione dell'opinione pubblica, non solo per le sue implicazioni economiche, ma anche quale indicativa delle modalità di comportamento dei protagonisti e del costume proprio dell'ambiente coinvolto, così come emerge dalla stessa produzione giornalistica rinvenibile nei fascicoli delle parti; articoli che, oltre a ripercorrere le varie fasi dell'operazione economico-finanziaria, affrontano gli aspetti di linguaggio e di costume dei vari protagonisti, anche attraverso i testi delle intercettazioni telefoniche effettuate su disposizione dell'autorità giudiziaria e poi pubblicate sugli organi di informazione ( v. docc.7 e 8 convenuto).

Il tema , quindi, del soggetto teatrale risulta essere di stretta attualità e concerne vicende di assoluto rilievo pubblico.

Dall'esame della rappresentazione teatrale (v. doc. 14) emerge che il testo è articolato proprio su quelle caratteristiche essenziali della satira : ironia, sarcasmo, dissacrazione del ruolo "pubblico" di alcuni protagonisti – tra cui Giampiero Fiorani, quale Presidente di istituto bancario - con l'introduzione di profili paradossali e accostamenti volti ad evidenziare l'incongruenza dei soggetti coinvolti rispetto al ruolo rivestito e, comunque, lo stile



comportamentale dagli stessi espresso nella vicenda . Da qui anche la scelta dei nomi di scena ( per Giampiero Fiorani "Gianpy" e, quindi "S.Antonio" (Governatore della Banca d'Italia) e ancora "Ste" "Cri" ecc. per altri protagonisti).

E tali soggetti sono coinvolti scenicamente in una rappresentazione della vicenda costituita dalla "scalata ad Antonveneta", nella quale sono accentuati, con un chiaro intento sarcastico, quelle condotte, quei profili emersi dalle indagini allora svolte e che avevano avuto vasta eco nella stampa e nella stessa pubblicistica ( i convenuti indicano quale fonte di riferimento per la ricostruzione del testo il libro "Capitalismo di rapina-La nuova razza predona e il capitalismo di stato" doc. 1).

E' indubbio che il messaggio che si trae dalla rappresentazione teatrale è non solo la ricostruzione della vicenda, ma anche lo "sbeffeggiamento" dei protagonisti a volte collocati in una dimensione grottesca. Ma la difesa dell'attore non può porre alla base della sua domanda risarcitoria – quale fatto illegittimo – tale forma di rappresentazione teatrale. Infatti, richiamando quanto sopra argomentato, è proprio questo il contenuto della satira ammissibile: mettere alla berlina il personaggio pubblico, accentuandone anche i difetti, i vizi comportamentali e di linguaggio, le " malefatte" o, comunque, quegli aspetti nei confronti dei quali il controllo dell'opinione pubblica deve esplicarsi nella più ampia possibilità, proprio per le implicazioni di interesse generale coinvolte nella condotta dei protagonisti della "scalata ad Antonveneta".



E deve sottolinearsi come proprio questo ultimo profilo (l'interesse pubblico coinvolto nelle condotte dei personaggi protagonisti della rappresentazione teatrale) consente di verificare la perfetta ammissibilità del contenuto satirico dell'opera teatrale.

Infatti vi è una costante coerenza e pertinenza tra i profili "grotteschi" , "sarcastici" riferiti a " Gianpy" ( e così pure agli altri personaggi) , la vicenda di interesse pubblico evocata nell'opera teatrale e la dimensione comportamentale dei suoi protagonisti.

A tale riguardo è sufficiente notare che in "Previsioni Meteo- Diluvio universale...." si rappresentano, con accentuazioni ironiche o comiche, le informazioni emerse, all'epoca, sui protagonisti: le dichiarazioni, il linguaggio impiegato nelle conversazioni telefoniche, i comportamenti in pubblico, le *gaffes*, i "guai" giudiziari. E, in ipotesi, in tale contesto rappresentativo, appare irrilevante che alcune delle informazioni riferibili a Fiorani non siano perfettamente rispondenti alla verità di cronaca: la satira, come detto, non agisce sul piano della mera rappresentazione storica dei fatti, ma sulla dimensione pubblica acquisita da un personaggio rispetto a determinati fatti di interesse pubblico. Come già evidenziato dalla citata giurisprudenza di legittimità, nella satira non vige l'obbligo di rispettare la verità dei fatti, proprio perché la sua caratteristica principale è la deformazione della realtà, il paradosso, il sarcasmo. La satira non è quindi vincolata al rispetto del requisito della verità; essa si manifesta, come nella specie, su aspetti del personaggio che, in virtù della cronaca giornalistica o, comunque, dell'informazione, sono già di dominio pubblico. Il rapporto,



quindi, della satira con il fatto "vero" è già mediato dalla cronaca e la "deformazione" satirica è chiaramente percepita come tale dallo spettatore. D'altra parte, la stessa difesa dell'attore non è in grado, neppure nelle sue difese conclusive, di indicare eventuali espressioni, scene che, al di fuori di qualsiasi coerenza rappresentativa con il tema dell'opera teatrale, siano percepiti quali aggressione gratuita di Fiorani al di fuori di una riferibilità allo svolgimento e alla dinamica della *piece*, con eventuale formulazione di epiteti, offese o attraverso accostamenti ripugnanti, volgari, avulsi da qualsiasi coerenza funzionale con il pezzo teatrale.

In atto di citazione, invero, si indicano espressioni che dovrebbero assumere valore dimostrativo dell'aggressione con tono spregiativo ivi prospettata. E' agevole rilevare, invece, che proprio tali esemplificazioni danno pienamente conto della pertinenza satirica delle proposizioni e delle scene recitate (" la vita è cara... come sono figo.... Love of power...certo che il potere è bello....ma adesso sono nella m..... i conti sono nella c.....".ecc, pagg. 4 e 5 atto di citazione). Così pure il riferimento all'episodio della consegna del cactus presso una villa in Sardegna, indicato dall'attore come inventato (v. pag. 5 atto di citazione), costituisce una trasposizione teatrale dell'episodio raccontato dallo stesso attore in occasione di intervista televisiva (v. testo riportato pagg. 2 e segg. Comparsa di costituzione e non contestato).

Pertanto, ritiene il tribunale che nella specie non possa individuarsi alcun obbligo risarcitorio per fatto illecito a carico di parte convenuta.

